

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2530)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampati nn. 1455 e 1840)

**d'iniziativa dei deputati ANGIOY, GRILLI Antonio, ROBERTI, ROMUALDI,
SPONZIELLO (1455); LONGO E LIZZADRI (1840)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1963*

**Concessione di un assegno straordinario a vita, irrevocabile,
agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irrevocabile, di lire 1.000.000 annue.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 3.

Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno

di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento corrispondente al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.